

Proc. 159
29/02/2012



CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

Università degli Studi della Tuscia – Dipartimento di Istituzioni Linguistico-Letterarie, Comunicative e Storico-Giuridiche dell'Europa (DISTU) - con sede in Viterbo, via S. Maria in gradi, 4, d'ora in poi denominata "**soggetto promotore**", rappresentata dal Direttore, Prof. Leonardo Rapone, responsabile per i tirocini.

e

Tribunale Ordinario di Viterbo, con sede in Viterbo (prov VT),
via Falcone e Borsellino n° 41, codice fiscale 80021910569, telefono 0761.3511, e-mail: tribunale.viterbo@giustizia.it d'ora in poi denominata "**soggetto ospitante**" rappresentata nella persona del titolare Dr. Ettore Capizzi, nato a Roma il 19.2.1953

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18 comma 1, lettera a) della legge 24.06.1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962 n. 1859

si conviene quanto segue

Art. 1 – La presente convenzione regola i rapporti tra il **soggetto promotore** e il **soggetto ospitante** Tribunale Ordinario di Viterbo concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento a favore di studenti della Tuscia non laureati o laureandi, compresi coloro che frequentano corsi di dottorato di ricerca, corsi di diploma universitario, corsi di formazione a specializzazione.

Art. 2 – I programmi di tirocinio formativo e di orientamento concordati dal **soggetto ospitante** Tribunale Ordinario di Viterbo con il **soggetto promotore** hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà operative al fine di integrare il percorso accademico dello studente nonché di agevolare la scelta professionale dei laureati.

Art. 3 – I tirocini formativi e di orientamento, attivati ai sensi dell'art. 18 comma 1, lettera a) della legge 196/97 non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.
Al termine del tirocinio, il **soggetto ospitante** stilerà un rendiconto sull'operato del tirocinante e sui suoi risultati.

L'attività di formazione del Tirocinante durante il periodo di permanenza presso il **soggetto ospitante** Tribunale Ordinario di Viterbo è seguita e verificata dal **tutor interno** Dr. Paolo Stavagna, Dirigente Amministrativo, cui il Tirocinante si rivolgerà per ogni necessità, e cui risponderà – senza vincoli gerarchici – per la parte organizzativa e formativa del tirocinio, e, per quanto riguarda il **soggetto promotore**, dal **Direttore del Dipartimento DISTU**, Prof. Leonardo RAPONE.

Per ciascun Tirocinante inserito presso il Tribunale Ordinario di Viterbo in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del Tirocinante;
- il nominativo del tutor e del responsabile presso il Tribunale;
- obiettivi e attività previste per il Tirocinante, nonché modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione della durata del tirocinio stesso e della fascia oraria di presenza presso il soggetto ricevente;
- le strutture del Tribunale presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e di quella per responsabilità civile.

Art. 4 – Ai sensi dell'art. 18 della legge 24.06.1997 n. 196 il Tribunale Ordinario di Viterbo si impegna a concordare con l'Università il numero di Tirocinanti da accogliere presso le proprie strutture.

Art. 5 – Il Tribunale Ordinario di Viterbo si impegna altresì a garantire ai Tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sollevando da qualsiasi onere, fatti salvi quelli previsti dalla convenzione di tirocinio, l'Università degli Studi della Tuscia.

Art. 6 – Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il Tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

Art. 7 – L'Università assicura il Tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché, per la responsabilità civile, presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente occorso durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante Tribunale Ordinario di Viterbo si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e all'Università.

L'Università si impegna a far pervenire al Tribunale Ordinario di Viterbo o alla provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale competenti per il territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 8 – Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a Soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il **soggetto ospitante** Tribunale Ordinario di Viterbo e l'Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di Istituzioni Linguistico-Letterarie, Comunicazionali e Storico-Giuridiche dell'Europa (DISTU); le

parti dichiarano infine di essere informate dei diritti sanciti dall'art 13 della legge 675 del 31.12.1996 sul trattamento dei dati personali.

Art. 9 -La presente convenzione ha la durata di due (2) anni dalla data della firma e s'intende tacitamente rinnovata annualmente negli anni successivi, salvo disdetta motivata dalle parti da comunicare entro sei mesi dalla data di scadenza prevista.

Art. 10 - Il presente atto, redatto in triplice copia, sarà registrato in caso d'uso a spese della parte che richiederà la registrazione.

Viterbo, li 28.02.2012

Università degli Studi della Tuscia
Dipartimento DISTU
Il direttore, Prof. Leonardo RAPONE

Firma per il Soggetto ospitante

Si autorizza inoltre il Dipartimento DISTU al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n° 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

FIRMA (Soggetto ospitante)

